



**Comune di Ponte San Nicolò**  
Provincia di Padova

---

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA  
DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI  
DI COLLABORAZIONE ESTERNA**

approvato con atto di G.C. n. 110 del 22.10.2008

*in vigore dal 22 ottobre 2008*

## COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA**

(a norma dell'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001)

*(approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 22.10.2008)*

---

#### **Art. 1 – Oggetto, finalità, ambito applicativo**

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'Amministrazione, di incarichi di lavoro autonomo ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 110, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i e dall'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi a persone fisiche, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera, stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti aventi ad oggetto prestazioni altamente qualificate, affidati:
  - a) a soggetti esercenti attività professionale necessitanti o meno di abilitazione e individuabili come titolari di partita Iva, o a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
  - b) a soggetti esercenti l'attività mediante prestazioni di natura continuativa caratterizzate dal potere di coordinamento dell'Amministrazione.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
  - a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
  - b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche, gli incarichi in materia urbanistica oppure gli incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso);
  - c) agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per espressa previsione di legge (ad es. gli incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro);
  - d) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente compresa la domiciliazione;
  - e) agli incarichi previsti dall'art. 90 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
  - f) agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
  - g) alle attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
4. Sono altresì esclusi dal presente regolamento gli incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o, comunque, di modica entità.
5. In generale restano esclusi dalla presente regolamentazione tutti gli incarichi per specifiche attività la cui normativa di riferimento di carattere speciale determina i requisiti dei collaboratori e le procedure per l'affidamento dell'incarico.

## **Art. 2 – Presupposti per il conferimento**

1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'Amministrazione può conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
  - b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

## **Art. 3 – Selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. L'Amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi mediante procedure comparative,
  - di regola, con specifici avvisi pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione, nei quali sono evidenziati:
    - a) l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
    - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
    - c) la sua durata;
    - d) il compenso previsto;
    - e) le professionalità richieste;
  - ovvero con valutazione di richieste di collaborazione presentate all'Amministrazione.

## **Art. 4 – Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. L'Amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base di criteri prestabiliti, fra cui a titolo esemplificativo si possono citare:
  - a) esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'Ente richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento;
  - b) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
  - c) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
  - d) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
  - e) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione.
2. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.
3. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti del Settore.

## **Art. 5 – Presupposti per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, l'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali e di collaborazione, in via diretta e fiduciarmente, senza l'esperimento di procedure di selezione, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) in casi di particolare urgenza, non determinate dall'Amministrazione, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- b) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- c) per incarichi il cui importo, al netto dell'IVA se dovuta, sia inferiore a 20.000,00 Euro.

#### **Art. 6 – Formalizzazione dell'incarico**

1. L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
  - a) della durata che deve essere commisurata all'entità dell'attività. E' ammessa proroga per esigenze sopravvenute e con atto motivato;
  - b) del luogo di espletamento dell'incarico;
  - c) dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
  - d) delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;
  - e) del compenso correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito. Per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro o tariffe professionali.

#### **Art. 7 – Norme procedurali**

1. Il contratto di conferimento dell'incarico deve essere allegato, in bozza, alla determinazione assunta dal Capo Settore competente.
2. In caso di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa la determinazione, divenuta esecutiva, dovrà essere inviata al Servizio risorse umane per le comunicazioni al Centro per l'impiego nei tempi previsti.
3. I provvedimenti di conferimento di incarichi di cui al presente capo, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono pubblicati sul sito web del Comune.

#### **Art. 8 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. L'Amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. L'Amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**  
**DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA**

**INDICE**

<b>Art. 1 – Oggetto, finalità, ambito applicativo .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 2 – Presupposti per il conferimento .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 – Selezione degli esperti mediante procedure comparative .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 – Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 5 – Presupposti per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 6 – Formalizzazione dell’incarico .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 7 – Norme procedurali .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 8 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico .....</b>	<b>4</b>